



---

**Spese di formazione e perfezionamento profes-  
sionale**

LIG 36 I lett. o; 17 II, 32 I  
lett. g

LIFD 33 I lett. J; 17 I<sup>bis</sup>; 27 II  
lett. e

---

**Indice**

<b>1. Situazione iniziale e obiettivo .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Prassi fino al periodo fiscale 2015 compreso .....</b>	<b>2</b>
2.1 Spese di perfezionamento .....	2
2.2 Spese di riqualificazione professionale .....	4
2.3 Spese di reinserimento nel mondo del lavoro .....	5
2.4 Delimitazione dalle spese di formazione .....	5
2.5 Delimitazione dalle spese di sostentamento .....	6
2.6 Spese dirette e indirette (necessità delle spese) .....	7
2.7 Entità delle deduzioni .....	7
2.8 Esempi di spese di formazione, perfezionamento e sostentamento .....	8
<b>3. Prassi a partire dal periodo fiscale 2016.....</b>	<b>11</b>
3.1 Tratti fondamentali della nuova disciplina .....	11
3.2 Questioni particolari .....	12
3.3 Spese non deducibili .....	13
3.4 Persone che esercitano un'attività indipendente .....	13

## 1. SITUAZIONE INIZIALE E OBIETTIVO

**Fino al periodo fiscale 2015 compreso:** le spese di perfezionamento rientrano tra le spese professionali e sono deducibili (LIG 31 I lett. c; LIFD 26 I lett. d). A fronte di ciò, le spese di formazione rientrano tra le spese di sostentamento non deducibili (LIG 37 lett. b; LIFD 34 lett. b).

**Dal periodo fiscale 2016:** oltre alle spese di perfezionamento professionale, ora anche le spese di formazione professionale, ivi comprese le spese di riqualificazione, sono deducibili. Pertanto, le spese di formazione vengono equiparate alle spese di perfezionamento.

All'interno della presente prassi si intende spiegare sia la prassi vigente fino al periodo fiscale 2015 compreso (cfr. n. 2), sia la prassi in vigore a partire dal periodo fiscale 2016 (cfr. n. 3).

## 2. PRASSI FINO AL PERIODO FISCALE 2015 COMPRESO

### 2.1 Spese di perfezionamento

#### 2.1.1 Aspetti fondamentali

Le spese di perfezionamento sono da un lato spese connesse all'attuale professione del contribuente o alla sua formazione originaria e che il contribuente ritiene appropriati per conservare le proprie opportunità professionali. Non è necessario che i dispendi siano assolutamente inevitabili per non perdere la propria attuale posizione professionale. D'altro canto, tra le spese di perfezionamento rientra però anche l'apprendimento di conoscenze per l'esercizio di una professione non identica a quella esercitata, ma che comunque è in un certo qual modo legata alla professione esercitata dal contribuente o alla sua formazione originaria.

Sono considerate spese di perfezionamento fra l'altro anche le spese per la letteratura specializzata, la partecipazione a corsi, seminari e congressi specialistici, i soggiorni di studio e quelli linguistici con frequenza di corsi o di scuole (ev. aggiunta di una quota privata), le quote di adesione ad associazioni scientifiche ecc.

Per valutare se le spese del caso siano da considerare spese di perfezionamento o di formazione, è irrilevante se l'aggiornamento professionale sia concomitante alla professione o a tempo pieno, se venga seguito nell'ambito di un insegnamento frontale o come apprendimento a distanza.

La moglie che si occupa delle faccende di casa non esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi del diritto fiscale e pertanto non può far valere alcuna deduzione per costi di perfezionamento e riqualificazione professionale.

Sotto il profilo temporale le spese di perfezionamento possono essere fatte valere nel momento del **pagamento**.

#### *Esempi di spese di perfezionamento:*

- ⇒ pittore che sostiene l'esame di maestria
- ⇒ educatrice di scuola dell'infanzia che diventa insegnante di scuola elementare

- ⇒ insegnante di scuola elementare che assolve la formazione di docente di scuola secondaria
- ⇒ persona con formazione da giurista che esercita come giornalista diventa avvocato
- ⇒ infermiere specializzato frequenta corsi di cinesiologia, omeopatia e massaggio di riflessologia plantare

Per contro le spese per la **prima formazione** in una professione come pure le spese per una vera e propria **seconda formazione** sono considerate **spese di formazione** non deducibili (cfr. cifra 2.4).

### 2.1.2 Formazioni post diploma

Tutte le **formazioni post diploma** sono sempre equiparate a **perfezionamenti professionali**. Pertanto in proposito è irrilevante se il relativo percorso di studi sia collegato all'attività professionale esercitata.

#### *Esempi:*

- ⇒ Perito fiscale, esperto contabile e perito fiduciario
- ⇒ MBA (Master of Business Administration)
- ⇒ MBE (Master of Business Engineering)
- ⇒ LL.M. (Master of Laws)

### 2.1.3 Spese di avanzamento professionale

Sono deducibili anche le spese per un **aggiornamento professionale** che serve a un migliore avanzamento o che favorisce la carriera nel lavoro appreso. Si parla di cosiddette **spese di avanzamento professionale**. Se fossero deducibili soltanto le spese per attività formative orientate alla posizione attuale, il concetto di perfezionamento sarebbe interpretato in maniera troppo limitativa.

#### *Esempi:*

- ⇒ corsi di management e di direzione
- ⇒ infermiera assolve, in vista di un impiego come responsabile di un reparto di cura in una casa di cura, un corso di 3 anni in sviluppo dell'organizzazione

### 2.1.4 Formazioni linguistiche

Al giorno d'oggi in numerosi ambiti professionali le **conoscenze di lingue straniere** costituiscono un importante requisito per il successo professionale. Le spese e i soggiorni linguistici con frequenza di una scuola di lingue in tedesco, inglese, francese, italiano e spagnolo possono pertanto, a prescindere da quale attività professionale eserciti un contribuente, essere dedotte come spese di perfezionamento. Se del caso va esaminata l'aggiunta di una quota privata alle spese complessive fatte valere (ad es. prolungato soggiorno linguistico in Australia con viaggio attraverso il Paese). L'esercizio di un'attività lucrativa costituisce sempre la premessa per la deducibilità delle spese citate.

Le formazioni linguistiche in lingue meno usate (ad es. arabo, russo, cinese) fanno stato come spese di perfezionamento se la relativa lingua è utile per l'attività esercitata dal contribuente o l'avanzamento professionale da lui auspicato.

I **corsi di tedesco per allogliotti** servono da un lato all'integrazione, dall'altro hanno anche un nesso diretto, nel caso di una persona professionalmente attiva, con l'esercizio della professione. Buone conoscenze della lingua tedesca sono di regola un requisito per avere opportunità sul mercato del lavoro e progredire professionalmente. Pertanto, per le persone che svolgono un'attività lucrativa, queste spese sono deducibili in quanto sono considerate spese di perfezionamento.

### 2.1.5 Formazioni informatiche

Oggigiorno la quotidianità del mondo del lavoro è caratterizzata, in tutti i settori e in tutte le attività professionali, dall'impiego di **strumenti informatici**. Nell'attuale mercato del lavoro sono generalmente richieste nozioni di base (ad es. conoscenze nell'applicazione di programmi Office). Per tutte le categorie professionali, i corsi di utente di PC sono da considerare spese di perfezionamento deducibili. Aggiornamenti professionali più approfonditi nel settore informatico (programmazione, specialista di rete, informatico con attestato di capacità federale, informatico SUP) sono considerate spese di perfezionamento deducibili, se hanno un legame con l'attività esercitata e favoriscono l'esercizio della professione o l'avanzamento professionale.

## 2.2 Spese di riqualificazione professionale

### 2.2.1 Concetto

La riqualificazione professionale mira al conseguimento di conoscenze necessarie all'esercizio di una professione diversa da quella finora svolta. Essa crea le premesse specialistiche per un cambiamento di professione o una conversione professionale. Pertanto costituisce un particolare tipo di formazione, che parte da una prima formazione conclusa in una professione riconosciuta, da uno studio terminato o da un diploma di fine tirocinio.

### 2.2.2 Requisiti per la deduzione

Secondo la disciplina prevista esplicitamente da LIG 31 I lett. d, le spese **necessarie** per la riqualificazione rientrano tra le spese professionali deducibili.

Le spese di riqualificazione vengono fiscalmente riconosciute soltanto se devono essere sostenute sulla base di un **obbligo** (messaggio relativo alla revisione parziale della Legge sulle imposte, fascicolo n. 10/2006–2007, pag. 1188). È considerata una situazione d'obbligo:

- situazione economica mutata
- disoccupazione, chiusure aziendali
- scomparsa di una professione
- malattia, infortunio, invalidità

Sono quindi date spese di riqualificazione ai sensi di LIG 31 I lett. d e LIFD 26 I lett. d unicamente se il contribuente, sulla base di una situazione d'obbligo subentrata nell'esercizio professionale svolto fino a quel momento deve intraprendere un'altra professione (Bruno Knüsel, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2a, 2<sup>a</sup> ed., art. 26

nota 10). I contributi di terzi (datore di lavoro, assicurazione contro la disoccupazione, assicurazione contro l'invalidità ecc.) vanno computati.

Non sono spese di riqualificazione deducibili le spese sostenute per un **cambiamento spontaneo di professione**. Il cambiamento spontaneo di professione costituisce certamente una riqualificazione, tuttavia manca il necessario obbligo che giustificerebbe la deducibilità fiscale. Sotto il profilo tributario le spese per un cambiamento spontaneo di professione rientrano tra le spese di formazione non deducibili (cfr. cifra 2.4).

### 2.3 Spese di reinserimento nel mondo del lavoro

Le spese di reinserimento nel mondo del lavoro sono spese che una persona deve sostenere per tornare, dopo un periodo prolungato, a essere operativa nella professione appresa ed esercitata a suo tempo.

*Esempio:*

- ⇒ Casalinga che lavora nuovamente come segretaria e deve rinfrescare le proprie conoscenze in lingue straniere e nell'EED.

Le spese per il reinserimento nel mondo del lavoro sono deducibili unicamente se il contribuente (e non solo il suo coniuge) consegue un reddito da attività lucrativa nello stesso anno o al più tardi nell'anno successivo. Se questo requisito è soddisfatto e dopo la deduzione da questo reddito risulta un importo negativo, questo importo può essere compensato con l'altro reddito del contribuente. Se il contribuente è sposato, un eventuale importo residuo negativo può essere dedotto anche dal reddito dell'altro coniuge.

### 2.4 Delimitazione dalle spese di formazione

Per formazione si intende l'apprendimento di una professione o il passaggio ad un'altra professione non però la riqualificazione, a cui il contribuente deve far fronte a seguito di una situazione d'obbligo per conservare il proprio reddito da attività lucrativa (cfr. cifra 2.2). Ci si trova in una fase di formazione se ci si prepara alla **prima professione**. Fanno stato come spese di formazione anche le spese connesse alla frequenza di **scuole universitarie professionali**. Il motivo risiede nel fatto che non si giustifica una delimitazione dalla formazione universitaria<sup>1</sup>. Oggi ci sono più percorsi che portano a un titolo universitario. Pertanto devono essere trattati alla pari.

Queste spese di formazione rientrano fra le spese di sostentamento e pertanto non sono deducibili sotto il profilo fiscale (LIG 37 lett. b e LIFD 34 lett. b).

*Esempi di spese di formazione:*

- ⇒ scuola dell'obbligo
- ⇒ assolvimento di un apprendistato professionale
- ⇒ scuole professionali, maturità professionale, scuole medie di diploma, scuole di maturità
- ⇒ alte scuole pedagogiche (magistrali)
- ⇒ scuole universitarie professionali (ad es. UTE)

---

<sup>1</sup> Il Tribunale amministrativo dei Grigioni ha confermato questa argomentazione dell'Amministrazione cantonale delle imposte con una sentenza del 12 luglio 2010 (A 10 24, consid. 3.f).

- ⇒ università
- ⇒ dopo aver concluso il tirocinio di impiegato di commercio, il contribuente lavora in una fiduciaria come assistente fiduciario. Parallelamente alla professione, studia "economia aziendale" presso una scuola universitaria professionale (8 semestri). L'Amministrazione cantonale delle imposte ha qualificato le relative uscite quali spese di formazione. Questa opinione è stata confermata sia dal Tribunale amministrativo (cfr. STA A 10 24), sia dal Tribunale federale (cfr. TF 28.1.2011, 2C\_697/2010). Il Tribunale federale ha motivato la sua sentenza affermando tra le altre cose che il perfezionamento permetterebbe al contribuente un campo d'azione che andrebbe ben oltre quello della sua attività attuale di assistente fiduciario.
- ⇒ Il contribuente studia giurisprudenza e conclude lo studio con il bachelor. In seguito lavora circa 2 anni in uno studio legale e poi torna nuovamente all'università per conseguire il master. Il master rientra nella prima formazione, per cui le relative spese non sono deducibili.

Sono considerate spese di formazione anche le spese per un **cambiamento di professione** o per un'effettiva **seconda formazione**, per quanto non sussista alcun obbligo esterno che imponga la riqualificazione (cfr. cifra 2.2).

*Esempi:*

- ⇒ Un impiegato di commercio porta a termine una formazione di tecnico informatico con diploma SUP.
- ⇒ Un macchinista di locomotiva assolve una formazione di economista aziendale.
- ⇒ Un assistente medico si riqualifica in agopuntore diplomato (cfr. Trib. amm. 18.1.2005, STA A 04 84).
- ⇒ Un impiegato di commercio assolve uno studio in legge (Trib. amm. SG 18.12.2007, in: StR 2008, pag. 303).
- ⇒ Un giurista assolve il curriculum di informatico aziendale diplomato.
- ⇒ Un meccanico si riqualifica in pilota.
- ⇒ Una droghiera conclude la formazione di allenatrice di wellness.

È dato un cambiamento di professione unicamente nel caso di passaggio a una professione totalmente diversa o nel caso di un sostanziale cambiamento della tipologia di professione e di attività lucrativa. Fintanto che con il provvedimento professionale si continua a esercitare la medesima tipologia di professione o che non si aspira a una professione di tutt'altra categoria, si tratta di perfezionamento (cfr. cifra 2.1).

## 2.5 Delimitazione dalle spese di sostentamento

Le misure formazione, il cui scopo primario consiste nell'arricchimento personale o culturale, il benessere personale (attività amatoriale), l'attività di tempo libero o la cultura generale, sono da annoverare fra le spese di sostentamento non deducibili.

*Esempi:*

- ⇒ corsi in astrologia o metodo Feldenkreis
- ⇒ corso in feng-shui

## 2.6 Spese dirette e indirette (necessità delle spese)

Oltre alle spese dirette, quali le rette scolastiche, le spese per il materiale didattico e le tasse d'esame, sono deducibili anche le spese indirette. In quest'ultima categoria rientrano il vitto fuori domicilio, l'alloggio, le trasferte verso il luogo di perfezionamento ecc. Possono però essere fatte valere soltanto le spese sostenute dal contribuente stesso. Fanno stato le medesime aliquote applicate per le spese professionali in generale. Di regola non è possibile dedurre spese generate dall'utilizzo, ai fini del perfezionamento, di un locale di studio nel proprio appartamento o nell'appartamento dei genitori.

Secondo le istruzioni per la compilazione del nuovo **certificato di salario** (cfr. nota a margine 61) tutti i rimborsi per la formazione e il perfezionamento versati dal datore di lavoro **sotto forma di denaro** devono essere quantificati alla cif. 13.3 del certificato di salario. I contributi che il datore di lavoro corrisponde a terzi (soprattutto istituti di formazione) vanno indicati, se vengono erogati per un determinato lavoratore e se all'anno ammontano o superano CHF 12'000.- (IVA e spese accessorie escluse) per singolo evento. Se queste spese ammontano a CHF 12'000.- o più, va indicato l'importo intero. Il datore di lavoro non deve distinguere fra spese di perfezionamento deducibili e spese di formazione non deducibili.

## 2.7 Entità delle deduzioni

Sono deducibili le spese effettive ed effettivamente documentate. A livello di Cantone nella deduzione forfaitaria per le spese professionali è contenuta una quota del 50% per le spese di perfezionamento. A livello di Confederazione nella deduzione forfaitaria non è compresa alcuna quota.

### Esempio:

V lavora come impiegato d'ufficio; percepisce un salario netto di CHF 60'000.-. Fa valere spese per:

- libri specialistici (per il corso d'italiano) fr. 300.-
- corso d'italiano fr. 2'000.-

### Soluzione Cantone (a partire dal periodo fiscale 2010)

		forfait	effettivo
		fr.	fr.
Forfetaria	10%, max. 3'100.-	3'100.-	-
./. Quota perfezionamento nel forfait		1'550.-	
Forfait senza perfezionamento		1'550.-	
Spese professionali generali secondo i giustificativi			2'000.-
Perfezionamento	libri specializzati 300.-		300.-
	corso d'italiano 2'000.-	2'300.-	2'000.-
<b>Totale</b>		<b>3'850.-</b>	<b>4'300.-</b>

In caso di assoggettamento inferiore all'anno, di regola le spese di perfezionamento non devono essere convertite (motivo: spese che non ricorrono a scadenze regolari); il forfait viene concesso per spese ricorrenti e va quindi convertito:

Ipotesi: (assoggettamento: 6 mesi)

	Imponibile	Aliquota
Forfetaria (decurtazione secondo la durata dell'assoggettamento)	fr. 1'550.-	fr. 3'100.-
J. Quota perfezionamento nel forfait	775.-	1'550.-
Forfait senza perfezionamento	775.-	1'550.-
Spese effettive perfezionamento	2'300.-	2'300.-
<b>Totale</b>	<b>3'075.-</b>	<b>3'850.-</b>

**Soluzione Confederazione (perfezionamento non compreso nel forfait!)**

	forfait	effettivo
Forfetaria 3% stipendio netto (min. 2'000.-)	fr. 2'000.-	fr.
Spese professionali generali secondo i giustificativi		2'000.-
<b>Totale</b>	<b>2'000.-</b>	<b>2'000.-</b>

Per l'imposta federale le spese di perfezionamento devono essere dichiarate separatamente. Nel forfait non è compresa alcuna quota di partecipazione alle spese di perfezionamento e riqualificazione:

	forfait	effettivo
Perfezionamento libri specializzati	fr. 300.-	fr. 300.-
corso d'italiano	2'000.-	2'000.-
<b>Totale</b>	<b>2'300.-</b>	<b>2'300.-</b>

Assoggettamento per l'anno intero	Assoggettamento inferiore a un anno	
	Reddito imponibile	Reddito determinante l'aliquota
• Spese effettive	• Spese effettive	• Di norma non regolare; nessuna conversione

**2.8 Esempi di spese di formazione, perfezionamento e sostentamento**

**2.8.1 Spese di formazione non deducibili**

Le seguenti misure di formazione fanno stato come prima o seconda formazione e pertanto **non sono deducibili**:

Tipo di formazione	Osservazioni
Scuola dell'obbligo	Formazione di base
Apprendistato professionale (con maturità pro-	Formazione di base



fessionale)	
Apprendistato professionale, scuola media professionale e passerella poi università	Formazione
Maturità professionale dopo il diploma di fine tirocinio	Formazione di base
Scuola media con conseguimento della maturità	Formazione di base
Maturità conseguita in un secondo tempo, ad es. un impiegato di commercio consegue la maturità con formazione a distanza	Formazione di base
Cambiamento di professione, ad es. un falegname frequenta la scuola di commercio conseguendo il diploma commerciale	Cambiamento spontaneo di professione, seconda formazione
Studio all'alta scuola pedagogica (formazione di insegnante di scuola elementare)	Formazione iniziale
Scuola universitaria professionale (ad es. UTE)	Formazione
Scuola universitaria professionale bachelor, poi master all'università	Formazione
Bachelor e master all'università, al politecnico, immediatamente dopo la formazione liceale (primo titolo conseguito)	Formazione
Secondo studio, ad es. un giurista studia teologia	Seconda formazione

### 2.8.2 Spese di perfezionamento deducibili

Le spese sostenute per le seguenti misure di formazione fanno stato di regola come spese di perfezionamento e quindi sono **deducibili**:

<b>Tipo di perfezionamento professionale</b>	<b>Osservazioni</b>
Esame di avvocato e di notaio	Avanzamento professionale
Esame professionale con attestato di capacità federale, ad es. fiduciario, contabile	Perfezionamento o avanzamento professionale
Congedo per motivi di formazione insegnanti	ev. computo quota privata
Corsi di ripetizione o di aggiornamento specifici	Perfezionamento

del settore, seminari	
Dissertazione	Perfezionamento, anche se immediatamente dopo lo studio
Titolo di medico specialista	Perfezionamento
Esame professionale superiore (dipl. EPS), ad es. perito fiscale, esperto contabile	Perfezionamento o avanzamento professionale
Scuole universitarie professionali (SUP pedagogia sociale <sup>2</sup> , SUP economia <sup>3</sup> , Istituto per il perfezionamento professionale <sup>4</sup> , Scuola svizzera di turismo e alberghiera <sup>5</sup> )	Perfezionamento o avanzamento professionale
Formazioni informatiche (programmatore, specialista di rete, informatico)	Per quanto connesse all'attività svolta
Corsi di management e direzione	Avanzamento professionale
Corsi di maestria	Avanzamento professionale
Studi post-diploma (per es. LL.M., EMBA, MAS, NDU-HSG)	Perfezionamento o avanzamento professionale
Corsi di PC per utenti	Perfezionamento in tutte le categorie professionali
Capomastro, capocantiere, direttore lavori	Avanzamento professionale
Corsi e soggiorni linguistici con frequenza di una scuola di lingue	Tedesco, inglese, francese, italiano e spagnolo: perfezionamento
Agente tecnico commerciale	Per quanto attuale attività nel settore dell'ufficio
Perfezionamento durante la disoccupazione	Per quanto non svolto come attività amatoriale
Spese di reinserimento nel mondo del lavoro	Spese di perfezionamento, se il contribuente consegue reddito da attività lucrativa nel medesimo

<sup>2</sup> Scuola specializzata superiore di pedagogia sociale, Zizers.

<sup>3</sup> Scuola specializzata superiore di economia, Coira.

<sup>4</sup> Scuola specializzata superiore della Svizzera sud-orientale, Coira.

<sup>5</sup> Swiss School of Tourism and Hospitality, Passugg.

	anno o nell'anno successivo
--	-----------------------------

### 2.8.3 Spese di sostentamento non deducibili

Le seguenti spese non sono costi di perfezionamento deducibili, in quanto risultano spese di sostentamento.

Tipo di formazione	Osservazioni
Soggiorno linguistico senza frequenza di una scuola di lingue	Spese private (viaggio di formazione, vacanze)

Corsi e soggiorni linguistici con frequenza di una scuola di lingue	In lingue meno usate come l'arabo, il russo e il cinese: spese di sostentamento, a meno che servano per l'attività o l'avanzamento professionale
Astrologia, metodo Feldenkreis, feng-shui ecc.	Di regola vanno attribuiti alla sfera privata

## 3. PRASSI A PARTIRE DAL PERIODO FISCALE 2016

A partire dal periodo fiscale 2016 sono deducibili non soltanto le spese di perfezionamento, bensì anche le spese di formazione professionale. Tuttavia, vige il presupposto secondo cui debba essere stato conseguito un primo diploma del livello secondario II oppure sia stato completato il 20° anno di età e non si tratti di spese di formazione per il conseguimento di un primo diploma del livello secondario II (LIG 36 I lett. o e LIFD 33 I lett. j). Il livello secondario II comprende licei, scuole medie specializzate e la formazione professionale di base (= apprendistato).

### 3.1 Tratti fondamentali della nuova disciplina

La nuova disciplina presenta i seguenti **tratti fondamentali**:

- Le spese per la **prima formazione** fino al conseguimento di un diploma del livello secondario II continuano a non essere deducibili.
- Dalla limitazione secondo cui la deduzione è ammessa solo per le spese di formazione e di perfezionamento **professionali**<sup>6</sup> risulta che le spese di formazione funzionali a mere **attività amatoriali** o alla **realizzazione personale** continuano a **non essere deducibili**<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Messaggio concernente la legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in: FF 2011, pag. 2382; cfr. anche Felix Richner, Von den Aus- und Weiterbildungskosten zu den berufsorientierten Bildungskosten, in: ZStP 2015, pag. 182.

<sup>7</sup> Messaggio concernente la legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in: BBl 2011, S. 2628.

- Tutte le altre spese di formazione sono deducibili; tra queste rientrano anche spese per l'avanzamento professionale nonché spese per la riqualificazione professionale (obbligatoria o volontaria).
- La deduzione per spese di formazione e di perfezionamento professionali è **limitata a fr. 12'000.-** (LIG 36 I lett. o in unione con LIFD 33 I lett. j).
- La nuova deduzione di cui a LIG 36 I lett. o e LIFD 33 I lett. j costituisce una deduzione **generale** (non una deduzione per spese di conseguimento come finora). Ciò risulta dalla collocazione sistematica legislativa della nuova deduzione.
- L'**importo forfetario delle spese professionali** (senza perfezionamento) rimane **invariato**.

### 3.2 Questioni particolari

La deduzione per spese di formazione e di perfezionamento professionali può essere fatta valere solamente dal contribuente stesso e non da terzi, come ad esempio i genitori. Nel caso di persone soggette a tassazione congiunta (coniugi, unioni domestiche registrate), le spese effettive (fino a un massimo di fr. 12'000.-) possono essere fatte valere da ciascuna persona. Le spese non possono essere distribuite su diversi periodi.

Non appena viene conseguito un primo diploma del livello secondario II, possono essere dedotte anche le spese mirate al conseguimento di un ulteriore diploma del livello secondario II: il contribuente ha concluso l'apprendistato e decide di conseguire la maturità.

Ai fini dell'imposta federale diretta la deduzione è stata limitata a fr. 12'000.- (LIFD 33 I lett. j). La limitazione della deduzione ai fini dell'imposta cantonale corrisponde a quella prevista dal diritto fiscale federale. A causa di clausole di indicizzazione differenti a livello federale e cantonale, LIG 36 I lett. o rinvia alla disciplina prevista da LIFD 33 I lett. j. Ciò garantisce che gli importi di Confederazione e Cantone rimangano identici nel tempo.

Essa può essere fatta valere quale deduzione generale anche quando nel medesimo periodo fiscale il contribuente **non consegue alcun reddito da attività lucrativa** (ad es. spese di reinserimento). Le spese sostenute devono solo essere di natura "professionale" e non deve trattarsi di spese per la prima formazione (cfr. n. 3.1) o attività amatoriali (cfr. n. 3.3).

Sotto il profilo temporale le spese di perfezionamento possono essere fatte valere nel momento del **pagamento**.

vLIG 31 I lett. c (vigente fino al periodo fiscale 2015 incluso) prevedeva un importo forfetario per spese professionali, il quale comprendeva anche le spese di perfezionamento. Con la disciplina separata relativa alle spese di formazione e di perfezionamento l'**importo forfetario per le spese professionali**<sup>8</sup> non è stato ridotto nel quadro della revisione parziale del 20 ottobre 2015 (cfr. LIG 31 I lett. c).

Le spese sostenute direttamente dal datore di lavoro per la formazione e il perfezionamento professionali non rappresentano un vantaggio valutabile in denaro e pertanto

---

<sup>8</sup> Per periodo fiscale 2010–2015: fr. 3'100.-. Dal periodo fiscale 2016: fr. 3'000.-, perché nessuna indicizzazione.

nessun reddito da attività lucrativa indipendentemente dal loro importo (LIG 17 II e LIFD 17 I<sup>bis</sup>).

### 3.3 Spese non deducibili

Esempi di spese di formazione e di perfezionamento **non professionali** (attività amatoriale, hobby/realizzazione personale):

- Un assistente sociale non può dedurre le spese per le sue ore di salsa, esse vanno qualificate come attività amatoriale.
- Un impiegato frequenta un corso di russo. Si tratta di un'attività amatoriale, ragione per cui le spese corrispondenti non possono essere dedotte. Vale il seguente principio: corsi di lingua in lingue poco frequenti (ad es. arabo, russo, cinese) sono considerati attività amatoriali, fatto salvo il fatto che la relativa lingua sia utile per l'attività svolta o l'avanzamento di carriera a cui aspira il contribuente.
- Anche corsi in astrologia, metodo Feldenkrais, feng-shui ecc. in linea di principio sono considerati attività amatoriali, ragione per cui le spese corrispondenti non sono deducibili.

### 3.4 Persone che esercitano un'attività indipendente

**Chi svolge un'attività lucrativa indipendente** può dedurre le spese di formazione e perfezionamento professionale del **proprio personale** (LIG 32 I lett. g e LIFD 27 II lett. e).

**Chi svolge un'attività lucrativa indipendente** può dedurre in misura illimitata le spese di formazione e perfezionamento **proprie** quali spese di conseguimento, se queste sono di carattere aziendale o professionale, ossia quando presentano un legame con l'attività lucrativa indipendente (LIG 32 e LIFD 27). Le spese di formazione e di perfezionamento che non soddisfano tale criterio (ad es. cambiamento di professione) devono essere rilevate quale reddito da attività lucrativa e possono essere dedotte sotto il titolo della deduzione generale fino al limite massimo stabilito.